

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

TRA

- **Toscana Aeroporti S.p.A.** (di seguito denominata anche “TA” o “Committente”), con sede in Firenze, Via del Termine 11, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale n. 00403110505, n° REA FI – 637708, Capitale Sociale €. 30.709.743,90 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Gina Giani, da una parte,

E

- **La Società** (di seguito denominata anche “Appaltatore“), rappresentata da nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della Società con sede legale in ... a ... CAP ... Provincia di ..., iscritta al Registro delle imprese di ... con numero di Repertorio Economico Amministrativo ... ed avente codice fiscale ... e P. IVA dall'altra parte;
di seguito complessivamente anche “Parti”

PREMESSO

- a) che TA gestisce gli Aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa (di seguito anche “Aeroporti”) in base alle convenzioni n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006 relative all'affidamento in concessione totale rispettivamente degli scali di Firenze e di Pisa;
- b) che TA con bando di gara inviato all'ufficio pubblicazioni dell'U.E. in data XX.XX..2016, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della società www.toscana-aeroporti.com, ha bandito la gara pubblica europea per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- c) che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l'offerta entro le ore XX.00 del giorno XX.XX.2016;
- d) che l'Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal “Disciplinare di gara” la propria offerta;

- e) che la TA, in data XX.XX.2016, aggiudicava in via definitiva l'affidamento dei servizi in oggetto all'Appaltatore;
- f) che TA intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione di tali attività;
- g) che l'Appaltatore ha presentato le polizze assicurative richieste e tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula;
- h) che l'Appaltatore ha comprovato a TA, prima dell'inizio dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell'appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;

Tanto premesso,

Le Parti, preso atto della narrativa che precede, la dichiarano e la riconoscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; pertanto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto dell'appalto e Modalità di esecuzione

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della Fornitura dell'infrastruttura per una soluzione di Disaster Recovery e Business Continuity (DRBC)"(di seguito "Fornitura") da svolgersi presso gli aeroporti "Amerigo Vespucci" di Firenze e/o "Galileo Galilei" di Pisa come meglio descritto e specificato nel relativo Capitolato Tecnico, che vengono considerati a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere espletati con le modalità, i termini e le condizioni previste nel citato Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Decorrenza e durata

La consegna e la messa in opera delle forniture oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro max **60** gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine da parte di Toscana Aeroporti SpA.

I servizi di garanzia ed assistenza oggetto dovranno essere erogati permesi a decorrere dalla data di emissione del verbale di collaudo, con eventuale ulteriore possibilità di proroga, da concordarsi tra le Parti alla scadenza del periodo di garanzia ed assistenza offerto.

Le modalità di fornitura e di prestazione dei servizi sono descritti nel Capitolato Tecnico, al quale integralmente ci si riporta.

Articolo 4

Corrispettivi e Modalità di pagamento

L'importo complessivo per la fornitura oggetto del presente contratto è stabilito come segue:

.....IVA esclusa.

Le attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 2 saranno retribuite sulla base del "Modello Offerta Economica" presentata dall'**Appaltatore** in sede di gara che, controfirmata per formale ed integrale accettazione viene allegata al presente Contratto.

L'importo complessivo di cui sopra si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, pertanto ogni errore di valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato prima della presentazione dell'offerta, si intende a completo rischio e carico dell'Appaltatore stesso.

L'importo suddetto, si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente accordo.

Il pagamento relativo alla fornitura verrà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombeni prescritti dalla legge.

Articolo 4-bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di Toscana Aeroporti SpA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente

Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di Toscana Aeroporti SpA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L’Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Toscana Aeroporti SpA e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5

Inadempienze e penali

Il mancato rispetto delle tempistiche indicate all’art. 3 del presente Contratto nella consegna della fornitura comporta una penale pari ad €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, che Toscana Aeroporti SpA ha facoltà di applicare, fermo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Articolo 6

Cauzione definitiva

L’Appaltatore dovrà presentare ad Toscana Aeroporti S.p.A. una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di

risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di Toscana Aeroporti S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A.

e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 7

Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a stipulare prima dell'inizio dell'attività, e a mantenere per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa RCTO con massimale minimo di Euro 3.000.000 (con sottolimito sulla RCO di €. 1.000.000 per ciascuna persona) a copertura dei danni a persone o cose e/o subiti da TA a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della

messa in servizio del mezzo, nonché a copertura di danni derivanti dall'interruzione delle attività di terzi.

Lo stesso si impegna inoltre a stipulare una Polizza per la Responsabilità Civile Professionale con congruo massimale, collegata ai rischi connessi all'espletamento del presente appalto.

La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.

In caso di proroga contrattuale, l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall'Appaltatore a Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8

Personale

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.

L'Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto con indicazione della mansione svolta.

L'Appaltatore dovrà altresì rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di avviamento al lavoro.

L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al

riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Qualora la TA venga in conoscenza, a mezzo di comunicazione proveniente da un dipendente dell'Appaltatore, da un'associazione sindacale, da un legale o da qualsivoglia altro soggetto, della esistenza di un debito rimasto inadempito da parte dell'Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, sospenderà immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.

Ove TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell'Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell'art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003, verserà le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall'Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all'Appaltatore. Con il pagamento al richiedente la TA sarà liberata dall'obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore per l'importo corrispondente a quanto versato

Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l'Appaltatore comunichi per scritto a TA la sua opposizione, quest'ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.

Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all'aeroporto rilasciato dalla competente Direzione Circostrizionale.

ENAC e TA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore dovrà comunicare, mediante lettera, la persona del/dei Responsabile/i dei rapporti con TA nonché del Responsabile con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Articolo 8 bis

Certificazione etica

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.

L'Appaltatore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:

- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell'orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all' applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.

Articolo 9

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell'Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione dei servizi di cui è affidatario .

L'Appaltatore dà atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e che ha valutato gli oneri economici che ne derivano a suo carico, anch'essi remunerati dai prezzi pattuiti.

L'Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta di TA, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all'attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene

sul lavoro.

L'Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell'Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente TA da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.

Articolo 9 bis

Clausola gestione rifiuti

L'Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.

Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l'Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento.

TA, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se TA riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l'Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione

Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività di TA o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, TA avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

Articolo 10

Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati, nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell'Appaltatore, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni.

In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall'art. 2558 c.c .

L'Appaltatore si impegna inoltre ad usare, nell'esecuzione dell'attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione.

Articolo 12

Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha altresì prodotto a TA una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

TA ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di TA e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 Codice Civile. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in mancanza TA tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Articolo 13

Trattamento dati personali da parte di TA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, TA procederà al trattamento dei dati personali.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all' art. 7 ed 8 del D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è la Committente TA con sede legale in via del Termine 11 Firenze; la società TA. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all'Appaltatore su richiesta.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D. Lgs 196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di:

1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA.
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell'Amministratore di Sistema, di cui si

impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;

5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all'elenco dei nominativi di cui all'art. 7 del presente contratto;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati.
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l'eventuale interpello preventivo all'Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA.

TA si riserva, di richiedere all'Appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 14 bis

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Consulente si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Codice Etico di TA e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ("Modello 231") adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01 che il Consulente medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità del Consulente sarà facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 15

Clausola risolutiva espressa e recesso

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nell'eventualità di:

- a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
- b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo;
- g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo

quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:

- a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. TA si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

Articolo 16

Patto di riservatezza

L'Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell'ambito dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA.

L'Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i *database* relativi a clienti, politiche dei prezzi, obiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, *rolodexes*, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e *trade dress*) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d'autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d'impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 115-

bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le "Informazioni Riservate della Società"), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dall'Appaltatore con il massimo riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di TA.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate della Società ai soli fini dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni che è chiamato a svolgere in TA e si obbliga: (a) a non divulgare alcuna Informazione Riservata della Società a terzi se non previo consenso scritto di TA e (b) a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiano come contenuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate della Società e (c) a non fare menzione di tali Informazioni Riservate della Società in pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico. Resta inteso che la trasmissione di Informazioni Riservate della Società dall'Appaltatore ai propri rappresentanti o consulenti si intenderà consentita a condizione che detti rappresentanti e consulenti siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente accordo e siano impegnati a rispettarli.

Gli impegni dell'Appaltatore di cui al presente accordo non si estenderanno a quelle informazioni che:

- (i) siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità dell'Appaltatore;
- (ii) siano già note all'Appaltatore purché esse non siano state comunicate a quest'ultimo da terzi vincolati da impegni di confidenzialità, noti all'Appaltatore nei confronti di TA;
- (iii) siano successivamente comunicate all'Appaltatore senza vincolo di confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
- (iv) siano rese pubbliche da TA mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico; o

(v) debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

(a) a non assumere incarichi con terzi che siano incompatibile con l'incarico svolto in nella Società o che possano richiedere l'utilizzazione e/o l'impiego delle Informazioni Riservate;

(b) a non trasmettere informazioni o documenti finalizzati alla conclusione di mandati aventi per oggetto quanto indicato al precedente punto (a).

In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, l'Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società.

L'Appaltatore manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Società e nel non trattare argomenti aventi ad oggetto l'attività di TA che il medesimo osserva in relazione ai propri know-how e informazioni confidenziali.

Articolo 17

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 18

Disposizioni generali

21.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

21.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

21.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

21.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

21.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

21.4 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Consulente non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

21.5 Divieto di cessione del credito

Al Consulente è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di

risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 19

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile e referente per TA dell'esecuzione e gestione del presente Contratto è

Articolo 20

Allegati – Norma di rinvio

Allegati:

- a) Capitolato Tecnico Firenze;
- b) Offerta Economica presentata;
- c) Offerta Tecnica presentata

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale D'Appalto e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore e TA. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Pisa,

Società Toscana Aeroporti SpA
L'Amministratore Delegato
Dott.ssa Gina Giani

L'Appaltatore



Ufficio PASS
Gestione dei permessi aeroportuali

TARIFFARIO IN VIGORE A PISA

DESCRIZIONE	COSTO (IVA inclusa)
PASS per persone fisiche	
Emissione PASS definitivo con durata fino a 3 mesi	€ 18,30
Emissione PASS definitivo con durata da 3 mesi a 5 anni	€ 48,80
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento)	50% costo PASS originario
Emissione PASS di accesso con scorta con durata massima 24 ore	€ 6,10
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 07.00-20.00	€ 35.00 per ora o frazione
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 20.00-07.00	€ 40.00 per ora o frazione
PASS per mezzi	
Emissione PASS definitivo	€ 24,40
Emissione PASS giornaliero (validità 24 ore)	€ 12,20
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento)	€ 12,20

TARIFFARIO IN VIGORE A FIRENZE

DESCRIZIONE	COSTO (IVA inclusa)
PASS per persone fisiche	
Cauzione	€ 25,00
Emissione PASS definitivo con durata fino a 5 anni	€ 52,00
Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento)	€ 10,00
Emissione PASS di accesso con scorta con durata massima 24 ore	-
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 07.00-20.00	€ 35.00 per ora o frazione
Scorta persona sprovvista di PASS a cura di GPG incaricata dal gestore, in fascia oraria 20.00-07.00	€ 40.00 per ora o frazione
PASS per mezzi	
Cauzione	€ 25,00
Emissione PASS definitivo	€ 40,00
Emissione PASS giornaliero (validità 24 ore)	-

Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento)	€ 10,00
--	---------